



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

**Rep. n. 1871/Prot. n. 37478**

**Data 03 MARZO 2020**

**Titolo I Classe 3**

**UOR AFNI**

## POLITECNICO DI MILANO

### IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche;  
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche;  
VISTA la legge 02.08.1999, n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. d);  
VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 03.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";  
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modifiche;  
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento sull' autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";  
VISTO il Decreto Ministeriale 31.01.2006, n. 137 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale", e successive modifiche;  
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modifiche;  
VISTO il Regolamento UE 2016/679 RGPD in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;  
VISTO il Regolamento Didattico vigente;  
VISTO il D.R. n. 1617 del 04.04.2017 con cui è stato emanato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, così come modificato dal D.R. n. 5031 del 09.07.2019, e in particolare l'Art. 17 "Scuola di Specializzazione";  
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 17 e del 25 febbraio 2020 in merito all'approvazione del nuovo Regolamento organizzativo di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Milano;  
RAVVISATA la necessità di provvedere;

### DECRETA

#### Art. 1

- 1) Per tutte le motivazioni espresse nelle premesse, è emanato il Regolamento organizzativo di funzionamento della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Milano, il cui testo è parte integrante del presente provvedimento.

# **REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO DEL POLITECNICO DI MILANO**

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento e Organi della Scuola**

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Milano, nel seguito "Scuola", istituita e attivata ai sensi del DM 31 gennaio 2006, n. 137 di riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2006.
- 2) Per lo svolgimento delle funzioni, dei compiti e delle attività che la legge, lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo affidano alla Scuola, essa agisce tramite i propri organi. Sono organi della Scuola: il Consiglio, il Direttore e il Comitato di Riferimento.
- 3) La Scuola è incardinata funzionalmente nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani cui fa riferimento per la gestione amministrativa.
- 4) E' compito del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Architettura e Studi Urban approvare gli incarichi didattici previsti a manifesto degli studi.

## **Art. 2**

### **Obiettivi formativi qualificanti**

- 1) La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio integra gli studi universitari con un percorso didattico di terzo livello di durata biennale pari a 120 crediti formativi universitari, volto a preparare figure di alto profilo professionale che opereranno nel campo della tutela, della catalogazione, del restauro, della manutenzione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e in particolare del patrimonio architettonico e paesaggistico, alla scala dei singoli edifici, dei centri storici, delle infrastrutture e dell'ambiente costruito del paesaggio, nei suoi aspetti materiali e immateriali. Le attività della Scuola sono rivolte anche all'internazionalizzazione, sia in termini di visione e di offerta che di cura nel reclutamento e supporto all'apprendimento. Per quanto concerne i requisiti di ammissione alla Scuola si fa riferimento al citato DM 137/2006 di riassetto delle Scuole di Specializzazione; tali requisiti sono specificati nel Regolamento didattico.
- 2) Al termine del percorso formativo lo/a specializzato/a dovrà avere acquisito:
  - a) padronanza dei metodi e delle tecniche delle discipline concernenti l'operatività, come definita comma 1, sul patrimonio architettonico e paesaggistico;
  - b) specifica preparazione in campo storico-documentario, utile allo studio e alla catalogazione del patrimonio culturale, in particolare di quello architettonico e ambientale, e alla ricerca anche analitica su di esso;
  - c) sicura padronanza, sul piano operativo, degli strumenti utili alla stesura, dalle fasi preliminari agli elaborati esecutivi, di un progetto di conservazione, consolidamento, restauro, riuso, valorizzazione, gestione e manutenzione di edifici o complessi edilizi o di infrastrutture, compresa la pianificazione della sicurezza sul lavoro, l'organizzazione e conduzione del cantiere, le procedure di collaudo;
  - d) padronanza delle conoscenze e degli strumenti utili all'esercizio della tutela paesaggistica ed ambientale, comprese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
  - e) competenze nel campo della museologia e della museografia, della tutela, dell'accessibilità e della gestione di siti di interesse naturalistico, archeologico, demoantropologico;
  - f) competenze approfondite sulla legislazione, la normativa, le procedure amministrative e i fondamenti di economia necessari per la gestione e la conservazione dei beni culturali, e in particolare dei beni architettonici e paesaggistici.
  - g) la capacità di utilizzare gli strumenti informatici e di comunicazione telematica negli ambiti di specifica competenza.
- 3) La/o specializzata/o dovrà essere in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità:
  - a) nei competenti livelli amministrativi e tecnici del Ministero competente per i beni e le attività culturali

- b) nelle altre strutture pubbliche (in primo luogo Regioni, Province, Comuni) preposte alla tutela, conservazione, restauro, gestione, uso e valorizzazione, catalogazione, anche sotto il profilo del rischio, del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico;
  - c) in strutture pubbliche o private che abbiano funzioni e finalità organizzative, culturali, editoriali o di ricerca nel settore dei beni culturali;
  - d) in organismi privati, come imprese, studi professionali specialistici o uffici tecnici operanti nel settore del patrimonio architettonico e paesaggistico;
  - e) nella manutenzione e gestione di singoli edifici di rilevante interesse culturale, e in particolare gli edifici in cui si svolgano attività culturali comunque destinate al pubblico, di musei o di siti archeologici nella più ampia accezione del termine, o di interesse etnografico, demoantropologico, e paesaggistico;
  - f) nella tutela, conservazione, valorizzazione, gestione, del patrimonio architettonico e paesaggistico, nella sua più ampia accezione, in Italia e all'estero, anche in rapporto all'attività di organismi internazionali.
- 4) Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato di progetto di elevati contenuti scientifici e/o professionali (tesi di specializzazione).

### **Art. 3**

#### **Il Consiglio della Scuola**

- 1) Il Consiglio è l'organo di programmazione, coordinamento e gestione delle attività della Scuola, delibera su ogni materia che gli è demandata dalla legge e dai regolamenti interni. In particolare:
- a) procede annualmente alla programmazione didattica, approva gli ordinamenti, il regolamento didattico, l'offerta didattica, il Manifesto degli studi e il calendario annuale dell'attività didattica;
  - b) programma l'utilizzazione dei fondi disponibili per il perseguimento dei fini istituzionali in ordine all'attuazione dell'offerta didattica e formativa e approva i bandi per gli incarichi di affidamento e di insegnamento;
  - c) dispone, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria disponibile, l'assegnazione ai docenti degli affidamenti gratuiti e approva gli incarichi scaturenti dalle procedure a bando;
  - d) approva i piani di studio individuali degli studenti;
  - e) delibera e gestisce le attività didattiche che attengono alla mobilità degli studenti in ambito nazionale ed internazionale;
  - f) propone agli organi competenti le modalità di accesso alla Scuola, compatibilmente con la normativa vigente;
  - g) cura la coerenza dell'offerta formativa con il regolamento e l'ordinamento didattico;
  - h) elegge il Direttore della Scuola;
  - i) approva i componenti del Comitato di Riferimento secondo quanto indicato nel successivo Art. 5.
- 2) Il Consiglio della Scuola è composto da:
- a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
  - b) tutti i professori e ricercatori del Politecnico cui sia affidato un insegnamento nella Scuola nell'anno accademico in corso o, in caso di attivazione biennale, anche nell'anno accademico precedente;
  - c) un rappresentante degli specializzandi per anno di corso, ciascuno dei quali eletto tra gli studenti iscritti regolarmente alla Scuola.
- 3) Possono partecipare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale, tutti i docenti di alta qualificazione, e i docenti esterni all'Ateneo, titolari di insegnamento nella Scuola, in base ai contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nell'anno accademico in corso o, in caso di attivazione biennale, anche nell'anno accademico precedente
- 4) Il Consiglio è convocato dal Direttore.

- 5) Il Consiglio deve essere convocato almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo motivi di necessità e urgenza, per i quali il termine si reduce a tre giorni. La convocazione del Consiglio, unitamente al relativo ordine del giorno, è inviata a ciascun componente tramite posta elettronica.
- 6) Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno validamente giustificato l'assenza. Per l'assunzione delle delibere è necessario che i voti a favore superino quelli contrari.
- 7) In occasione delle votazioni per la elezione del Direttore della Scuola non è consentita la partecipazione alla riunione del Consiglio in via telematica o in video conferenza.
- 8) In ciascuna seduta il Direttore individua un componente che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
- 9) Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, il Consiglio può deliberare l'affidamento di specifici incarichi istruttori o la costituzione di appositi gruppi di lavoro o di commissioni istruttorie.

#### **Art. 4**

##### **Il Direttore**

- 1) Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta, sovrintende alle attività didattiche, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica. Il Direttore:
  - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio della Scuola e cura l'esecuzione delle relative delibere;
  - b) vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
  - c) coordina i rapporti con soggetti pubblici e privati, in relazione allo svolgimento delle attività della Scuola, con il supporto del Comitato di Riferimento;
  - d) tiene i rapporti con le strutture didattiche e con gli altri organi dell'Ateneo;
  - e) propone all'approvazione del Consiglio della Scuola le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in ordine al funzionamento delle attività della Scuola stessa;
  - f) promuove le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività della Scuola;
  - g) cura la comunicazione e la promozione della Scuola.

#### **Art. 5**

##### **Il Comitato di Riferimento**

- 1) Il Comitato di Riferimento, svolge il ruolo di indirizzo scientifico e di collegamento tra la Scuola e il contesto esterno nazionale ed internazionale.
- 2) Il Comitato è composto per un terzo da tutti i professori ordinari del Politecnico di Milano inquadrati nel SSD ICAR/19 e per due terzi da qualificati soggetti del contesto sociale, industriale, economico, culturale e accademico esterno al Politecnico di Milano. I componenti esterni sono nominati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta consecutivamente.
- 3) Le sedute del Comitato di Riferimento sono convocate dal Direttore della Scuola con congruo anticipo, possono essere svolte in modalità telematica e sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti.

#### **Art. 6**

##### **Regole elettorali e gestione degli Organi della Scuola**

###### *1) Elezione del Direttore*

- a) Il Direttore è di norma un professore ordinario a tempo pieno del Politecnico di Milano, o che opti in tal senso in caso di elezione, inquadrato nel SSD ICAR 19. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola. In caso di dichiarata indisponibilità dei professori ordinari a candidarsi, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati inquadrati nell'SSD ICAR 19 a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione.

- b) La votazione per la elezione del Direttore della Scuola è valida con la partecipazione di un terzo degli aventi diritto, in caso di non validità la votazione dovrà essere ripetuta e sarà ritenuta valida indipendentemente dal numero dei votanti. E' eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi; in caso di parità di voti si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.
- c) Le elezioni sono indette dal Decano che provvederà alla costituzione del seggio elettorale e della Commissione Elettorale.
- d) Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, il mandato è triennale e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

#### 2) *Nomina del Vice Direttore*

- a) Il Direttore può designare un Vice Direttore scelto tra i componenti del Consiglio della Scuola, che viene nominato dal Rettore. Il Vice Direttore deve essere Professore Ordinario a tempo pieno. Nell'ipotesi di nomina di un Professore Associato a Direttore, il Vice Direttore dovrà essere un professore associato a tempo pieno.

#### 3) *Elezione delle rappresentanze degli specializzandi nel Consiglio della Scuola*

- a) Le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi sono indette dal Direttore della Scuola.
- b) L'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti gli specializzandi iscritti alla Scuola.
- c) La votazione è valida indipendentemente dal numero dei votanti e risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti; a parità di numero di preferenze, si tiene conto della maggiore età anagrafica.
- d) Il mandato elettorale è biennale e il rappresentante degli specializzandi rimane in carica finché mantiene la qualifica di specializzando attivo presso il Politecnico di Milano.
- e) Nel caso in cui il rappresentante degli specializzandi decada dal mandato elettorale oppure rassegni le dimissioni dall'incarico, gli subentrerà il primo dei candidati non eletti; nel caso in cui la lista dei candidati risulti esaurita, si procederà ad indire elezioni suppletive per il periodo rimanente del mandato di riferimento. Le votazioni suppletive si espletano con le stesse modalità di quelle primarie.

#### 4) *La gestione degli Organi Collegiali è regolata dal titolo III del Regolamento generale di Ateneo.*

### **Art. 7**

#### **Offerta didattica della Scuola**

- 1) L'offerta didattica della Scuola e tutte le disposizioni in ordine ai contenuti in materia di programmazione e gestione delle carriere sono disciplinati dal regolamento didattico in coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti di cui all'Art. 2, e con il Regolamento didattico di Ateneo.
- 2) Il regolamento didattico indica:
  - a) gli obiettivi formativi specifici e l'elenco dei corsi attivati;
  - b) le modalità di svolgimento del concorso di ammissione, e di immatricolazione;
  - c) le modalità di presentazione del piano di studio;
  - d) le modalità di conseguimento dei crediti formativi, inclusi i tirocini;
  - e) i requisiti minimi di frequenza;
  - f) le modalità delle verifiche annuali e di passaggio d'anno;
  - g) le modalità d'esame, per la discussione della tesi finale e per il conseguimento del titolo di specialista;
  - h) la possibilità di ottenere proroghe per giustificati e rilevanti motivi, inclusa la sospensione e la riammissione degli iscritti per iscrizione a corsi di dottorato;
  - i) la sede della Scuola e i contatti.

### **Art. 8**

#### **Attività di monitoraggio e valutazione**

- 1) La Scuola, in un'ottica di qualificazione delle attività formative, attraverso i suoi organi assicura un'attività di monitoraggio continuo e valutazione dell'offerta didattica attivata, anche

eventualmente avvalendosi del contributo degli organi di controllo e valutazione, consultivi e di garanzia dell'Ateneo.

**Art. 9**

**Disposizioni transitorie e finali**

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto d'Ateneo, il Regolamento generale di Ateneo e le disposizioni regolamentari interne.
- 2) Il presente Regolamento integra e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in essere, incluso lo Statuto della Scuola di Specializzazione.
- 3) Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it>.

IL RETTORE  
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale